

ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO  
DI STUDI SUPERIORI

LARGO AGOSTINO GEMELLI, 1 - 20123 MILANO

# STATUTO

L'anno 1920 - in  
Venerdì 6 del  
In Milano, nello studio  
Avanti in me D<sup>2</sup>



# STATUTO

*Eretto in Ente Morale con Regio Decreto 24.06.1920, n. 1044  
Iscritto nel Registro delle persone giuridiche  
della Prefettura di Milano al numero d'ordine 223*



*L'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, persona giuridica di diritto privato avente natura di fondazione, è assoggettato alla disciplina del Codice Civile. L'originario decreto di riconoscimento (R.D. 24.06.1920, n. 1044, pubblicato sulla G.U. del 04.08.1920 n. 183) ed il successivo decreto ministeriale di approvazione delle modificazioni statutarie (D.M. 15.06.2000, n. 00A8215 pubblicato sulla G.U. il 21.06.2000 n. 143) confermano la natura privata dell'ente, operante nell'ambito dell'ordinamento civile italiano.*

*Il 10 dicembre 2012 il Comitato Permanente, con atto a rogito Notaio Prof. Notari n. 21954 di repertorio, ha deliberato di apportare modifiche all'articolato statutario. Tali variazioni hanno assunto efficacia a far data dal 19.04.2013 a seguito dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al numero d'ordine 223.*



# STATUTO

DELL'ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO DI STUDI SUPERIORI

---

## TITOLO I

---

### **Art.1**

È costituito con sede in Milano l'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori.

### **Art.2**

L'Istituto ha per scopo la formazione, la ricerca, la promozione e lo sviluppo degli studi superiori in ogni disciplina e la diffusione della cultura di ispirazione cristiana.

A tal fine svolge ogni opportuna attività, anche strumentale, diretta o mediante la costituzione o partecipazione ad altri enti o istituzioni.

È ente fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, mantiene un rapporto privilegiato con la Santa Sede e con la Conferenza Episcopale Italiana.

L'Istituto, in particolare, ha lo scopo:

- a) di porsi come riferimento culturale nelle scelte strategiche e negli indirizzi ideali e formativi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e degli altri enti da esso fondati o delle istituzioni cui partecipa in virtù della sua caratterizzazione;

- b) di favorire qualsivoglia iniziativa atta alla promozione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in raccordo con le comunità locali anche al fine di offrire un supporto culturale per l'azione pastorale delle Diocesi;
- c) di promuovere e sostenere i Collegi universitari garantendo un itinerario pedagogico improntato alla formazione integrale della persona e sostenere, anche con aiuti economici, studenti e giovani ricercatori meritevoli dell'Università Cattolica;
- d) di attivare e mantenere rapporti con enti ed istituzioni che abbiano analoghe finalità favorendo l'internazionalizzazione della formazione, della ricerca e la diffusione della cultura di ispirazione cristiana;
- e) di operare per il progresso e lo sviluppo delle attività sociali, ivi comprese quelle sanitarie, finalizzate alla formazione e alla ricerca scientifica o comunque connesse alla cura e promozione della famiglia e della dignità umana.



---

## | TITOLO II |

---

### Art.3

Il patrimonio dell'Istituto è formato:

- a) dal fondo di dotazione originario di Lire 200.000 corrispondenti ad Euro 103,29;
- b) dai beni mobili e immobili nonché dalle somme o dagli altri valori mobiliari che pervengono in forza di eredità, legati e lasciti a qualsiasi titolo effettuati a favore dell'Istituto e destinati ad incrementarne il patrimonio;
- c) dagli utili di bilancio destinati ad incremento del patrimonio, salva l'utilizzazione per i fini istituzionali di cui all'art. 2.

### Art.4

Costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto:

- a) i redditi del patrimonio;
- b) ogni entrata non destinata ad incrementarne il patrimonio, compresi i contributi pubblici e privati e i proventi di eventuali iniziative promosse dall'Istituto.

### Art.5

Quale Ente senza scopo di lucro, che non distribuisce utili e che opera secondo criteri di moralità e trasparenza, l'Istituto provvede:

- a) alla conservazione e manutenzione del proprio patrimonio immobiliare al fine della migliore valorizzazione dello stesso;
- b) all'impiego del proprio patrimonio mobiliare secondo criteri prudenziali, diversificando gli investimenti in modo da salvaguardarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività.

---

## | TITOLO III |

---

### Art.6

Gli organi dell'Istituto sono:

- a) il Comitato di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### Art.7

Il Comitato di Indirizzo è composto da tredici membri, ciascuno dei quali dura in carica cinque anni, rinnovabili per un solo ulteriore mandato, ad eccezione del Presidente quale membro di diritto, come segue:

- a) l'Arcivescovo pro-tempore della Diocesi di Milano, quale membro di diritto e Presidente del Comitato di Indirizzo;
- b) un membro designato dalla Segreteria di Stato della Santa Sede;
- c) un membro designato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana;
- d) dieci membri cooptati dallo stesso Comitato tra personalità del mondo cattolico di chiara fama che, per professionalità, competenza ed esperienza, possano contribuire efficacemente al perseguimento dei fini istituzionali.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno dei membri designati ai sensi delle lettere b) e c), il Presidente richiede, all'organo che aveva designato il membro cessato, una nuova designazione, che assume efficacia una volta comunicata al Presidente.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei membri cooptati di cui alla lettera d), il Comitato provvede alla nuova nomina in occasione della prima riunione successiva, con deliberazione da assumere con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

## Art.8

Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno; entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Comitato di Indirizzo viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne è fatta richiesta motivata, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno cinque dei suoi membri ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o da un componente del Comitato da lui delegato.

L'avviso di convocazione, inviato ai membri a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per il Comitato, contiene l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare a mezzo telegramma, fax o posta elettronica almeno 48 ore prima della riunione.

Fatta eccezione per quanto disposto dagli artt. 7 e 17, le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte con l'intervento di almeno sette membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, computando tra essi anche gli eventuali astenuti e non votanti. In caso di parità di voti, il voto di chi presiede la riunione vale doppio.

L'adunanza del Comitato si può tenere anche in collegamento audio o audio-visivo nei limiti e con le modalità che possono essere precisate con apposito Regolamento. In tal caso deve essere assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento. In caso di riunione in collegamento audio o audio-visivo l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il Segretario Generale.

Il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ove non sia già un membro del Comitato di Indirizzo, può partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Comitato di Indirizzo, senza diritto di voto.

I membri, ad eccezione del Presidente quale membro di diritto, che mancano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive decadono dalla carica.

Delle sedute si redige verbale in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

## **Art.9**

Al Comitato di Indirizzo compete il controllo delle attività dell'Istituto per la realizzazione delle finalità statutarie e la definizione degli indirizzi programmatici.

In particolare, compete al Comitato di Indirizzo:

- a) approvare i programmi delle attività dell'Istituto, indicando in particolare gli obiettivi attesi nella attività dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e degli altri Enti o Istituzioni costituiti o partecipati dall'Istituto;
- b) promuovere iniziative, nell'ambito di competenza dell'Istituto, con realtà ecclesiali e associative;
- c) cooptare, sentite la Segreteria di Stato della Santa Sede e la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, i propri membri ai sensi dell'art. 7;
- d) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto;
- e) nominare il Segretario Generale;
- f) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- g) autorizzare le acquisizioni, le alienazioni e la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, su proposta del Consiglio di Amministrazione; un apposito regolamento o una delibera-quadro può stabilire per quali beni e per quale valore non sia necessaria l'autorizzazione del Comitato di Indirizzo;
- h) approvare le modifiche statutarie e la deliberazione dell'eventuale scioglimento dell'Istituto, con le modalità stabilite dall'art. 17;
- i) approvare i Regolamenti;
- l) nominare i membri di spettanza nel Consiglio di Amministrazione

e nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nonchè negli altri Organi, Enti o Istituzioni.

## **Art. 10**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri come segue:

- a) dal Presidente del Comitato di Indirizzo che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) da quattro membri nominati dal Comitato di Indirizzo di cui almeno tre scelti fra i membri del Comitato medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Vicepresidente al quale possono essere conferite funzioni operative. Il Vicepresidente esercita le funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, e sottoscrive gli atti a ciò necessari.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua richiesta ovvero assenza o impedimento con gli stessi poteri, anche nella rappresentanza dell'Istituto e ne assume ad ogni effetto la legale responsabilità in sostituzione del Presidente. La firma del Vicepresidente fa piena fede della richiesta, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi, compreso quello di nomina, e resta in carica fino all'approvazione del Bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

In caso di anticipata cessazione da membro del Consiglio di Amministrazione, il membro subentrante rimane in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione della carica di membro del Comitato di Indirizzo comporta la decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, quante volte sia necessario o sia richiesto da almeno due dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori dei Conti con l'indicazione delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione, inviato ai membri a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della data fissata per il Consiglio, contiene l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con l'intervento di almeno tre membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, computando tra essi anche gli eventuali astenuti e non votanti. In caso di parità di voti, il voto di chi presiede la riunione vale doppio.

Delle sedute si redige verbale in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

I membri, diversi dal Presidente, che mancano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive decadono dalla carica.

## **Art. 11**

Al Consiglio di Amministrazione compete:

- a) l'ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quanto riservato al Comitato di Indirizzo dall'art. 9;
- b) l'informativa al Comitato di Indirizzo in merito alle alienazioni, alle acquisizioni e alla costituzione di diritti reali di godimento sui beni immobili;
- c) la predisposizione della proposta di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre ad approvazione del Comitato di Indirizzo;
- d) la facoltà di concedere deleghe, generali e/o *ad acta*, sia a membri del Consiglio, che al Segretario Generale, che a soggetti terzi qualificati allo svolgimento dell'incarico.

## **Art. 12**

La rappresentanza dell'Istituto spetta al Presidente o al Vice-Presidente nei casi previsti.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre attribuire a uno o più

consiglieri il potere di rappresentanza per il compimento di singoli atti o determinate categorie di atti.

La rappresentanza può inoltre essere conferita a procuratori speciali e procuratori *ad negotia*.

### **Art. 13**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal Comitato di Indirizzo tra persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la carica di sindaco in società per azioni, almeno una delle quali iscritta nell'albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio dura in carica tre esercizi, compreso quello di nomina, e resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Esso controlla la regolarità dell'attività amministrativa e contabile dell'Ente, redige le relazioni ai bilanci e ai risultati della gestione di competenza ed accerta la regolare tenuta dei registri contabili.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo o su invito, alle sedute del Comitato di Indirizzo.

Il Collegio è presieduto da un Presidente indicato dal Comitato di Indirizzo all'atto della nomina.

In caso di anticipata cessazione da membro del Collegio dei Revisori, subentra il supplente più anziano, sino alla successiva riunione del Comitato di Indirizzo, che provvede alla sostituzione del membro cessato. Il membro subentrante rimane in carica per la durata del mandato del Collegio.

### **Art. 14**

Il Segretario Generale è nominato dal Comitato di Indirizzo.

Al Segretario Generale sono assegnati i seguenti compiti:

- a) esercitare le funzioni di Segretario del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, alle cui sedute partecipa senza diritto

di voto, redigendo il verbale da sottoporre all'approvazione degli Organi;

- b) assicurare la corretta e puntuale esecuzione delle delibere del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;
- c) coadiuvare il Comitato di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione nella preparazione e nello sviluppo dei programmi di attività dell'Istituto.

Inoltre sotto la direzione del Consiglio di Amministrazione:

- d) sovrintendere alla gestione dell'Istituto e alla direzione del personale;
- e) curare le relazioni con Enti ed Istituzioni con le quali l'Istituto ha rapporti e con le Autorità e le Pubbliche amministrazioni. Svolge inoltre ogni altra funzione che gli sia espressamente attribuita dal Comitato di Indirizzo o dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 15**

Le cariche di Presidente, di membro del Comitato e di Consigliere sono gratuite; può essere assegnata una indennità al Vicepresidente al quale fossero attribuite funzioni operative, ai Revisori dei Conti e al Segretario Generale.

### **Art. 16**

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il progetto di bilancio redatto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto, insieme con la nota predisposta dal Collegio dei Revisori, all'approvazione del Comitato di Indirizzo entro il mese di giugno di ciascun anno.



---

## | TITOLO IV |

---

### **Art. 17**

Le modificazioni al presente Statuto sono assunte con deliberazione del Comitato di Indirizzo, con il voto favorevole di almeno 10 membri.

Con tale maggioranza può anche essere deliberato lo scioglimento dell'Istituto. L'assemblea che delibera sullo scioglimento provvede come del caso per la eventuale liquidazione e per la devoluzione dei residui attivi, i quali non possono essere destinati che a scopi analoghi a quelli dell'Istituto.

### **Art. 18 - Norme transitorie**

- a) Il Consiglio di Amministrazione in carica nel momento in cui assumono efficacia le modificazioni statutarie deliberate dal Comitato Permanente (ora denominato Comitato di Indirizzo) in data 10 dicembre 2012 (d'ora innanzi dette "Modificazioni 2012") termina il proprio mandato con l'approvazione del bilancio dell'esercizio corrente in tale momento.
- b) I membri del Comitato Permanente (ora denominato Comitato di Indirizzo) in carica alla data di efficacia delle Modificazioni 2012 rimangono in carica sino alla naturale scadenza del loro mandato. Ai fini dell'applicazione del limite di rieleggibilità di cui all'art. 7, si considera come primo mandato quello in corso nel Comitato Permanente alla data di efficacia delle Modificazioni 2012.
- c) I Revisori dei Conti in carica alla data di efficacia delle Modificazioni 2012 costituiscono il Collegio dei Revisori e rimangono in carica fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui assumono efficacia le Modificazioni 2012.
- d) Alla nomina dei membri del Comitato di Indirizzo di cui all'Art. 7, lettere b) e c) provvedono i soggetti competenti entro tre mesi dalla data di efficacia delle Modificazioni 2012. Successivamente alla designazione dei due membri anzidetti, il Comitato di Indirizzo provvede, in occasione della prima riunione utile, alla eventuale cooptazione dei membri di cui all'art. 7, lettera d) necessari per completare il numero dei membri del Comitato di Indirizzo stabilito nell'art. 7.



L'anno 1920 - in  
Venerdì 6 del  
In Milano, nello studio  
Avanti in me D<sup>2</sup>  
L'ist.